

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Eros N. Mellini
Per il Gruppo UDC
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 5 luglio 2009 n. 199.09

Domande di richiedenti l'asilo già registrate in Eurodac: come intende agire il Cantone?

Signor deputato,

riferendosi all'edizione elettronica del Blick del 5 luglio 2009 e all'articolo dal titolo "Frau Widmer-Schlumpf, handeln Sie!" ossia, "Signora Widmer-Schlumpf, agisca!", riporta alcune affermazioni della Consigliera di Stato sangallese Karin Keller-Sutter secondo la quale la Confederazione, invece di rinviare ai relativi Paesi firmatari dell'accordo di Dublino gli asilanti che risultano aver già depositato la richiesta d'asilo, li "parcheggia" nei Cantoni. A tal proposito ci pone alcune domande alle quali rispondiamo come segue.

1. Ci sono anche in Ticino casi come quelli segnalati dalla Consigliera di Stato sangallese?

Anche il Ticino, così come il Canton San Gallo e gli altri Cantoni svizzeri, ha ricevuto dall'UFM la sua quota parte di richiedenti l'asilo in procedura Dublino che all'atto del deposito della domanda d'asilo risultavano già registrati nel sistema Eurodac.

A titolo informativo si rileva che nel sistema Eurodac vengono registrati coloro che inoltrano per la prima volta una domanda d'asilo in un Paese dello spazio Dublino.

2. Se sì, quanti?

Nel 2009 al Ticino sono stati assegnati dall'UFM 203 casi Dublino, di cui 126 allontanati con successo verso il Paese competente - in base all'accordo di Dublino - per il trattamento della domanda d'asilo.

3. Come intende muoversi il Consiglio di Stato per risolvere questa situazione o, se del caso, al fine di evitare che questa situazione si produca anche da noi?

L'UFM attribuisce questi richiedenti, come gli altri che seguono la procedura ordinaria e non quella semplificata Dublino, a tutti i Cantoni svizzeri sulla base della chiave federale di riparto. Al Cantone Ticino sono assegnati il 3.9% dei richiedenti l'asilo in Svizzera.

Pertanto il Cantone è tenuto ad accettarli, alloggiarli e occuparsi del loro allontanamento ed eventualmente delle misure coercitive in vista dell'allontanamento.

4. È ipotizzabile da parte del Ticino un rifiuto "tout court" di prendere a carico dalla Confederazione dei richiedenti l'asilo registrati in Eurodac?

No, è da escludere che il nostro Cantone si rifiuti di occuparsi dei richiedenti registrati in Eurodac assegnatigli dalla Confederazione. Infatti, in virtù del principio del federalismo (art. 3 Cost. fed.), ogni Cantone è tenuto a farsi carico dei richiedenti che l'Autorità federale assegna loro in base alla Legge federale sull'asilo.

Si precisa però che per l'esecuzione di questo compito la Confederazione rimborsa ai Cantoni degli importi forfetari per le spese sostenute per il vitto e l'alloggio, come pure per l'eventuale allontanamento dal territorio svizzero.

Inoltre si osserva che, a seguito della recente sentenza del Tribunale federale amministrativo (TAF) del 2 febbraio 2010, il soggiorno dei richiedenti l'asilo, oggetto della procedura Dublino nel Cantone, si prolunga di almeno 10 giorni per poter dar loro la possibilità di far valere i propri diritti processuali.

Infatti il TAF nella citata decisione ha stabilito che le persone respinte in base alla procedura Dublino, non possono essere allontanate immediatamente.

Al fine di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU, la riferita Autorità giudiziaria ritiene che ai richiedenti respinti debba essere assegnato un termine di partenza per poter avere modo, in caso di impugnazione della decisione di rigetto, di potersi pronunciare sulla concessione dell'effetto sospensivo.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza